

Nota di sintesi

L. n. 161/2014, idonea documentazione in attesa del DVR, in caso di costituzione di nuova impresa e di rielaborazione della valutazione dei rischi.

La L. 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n.261 del 10 novembre 2014 (Suppl. Ordinario n. 83), entra **in vigore oggi, 25 novembre 2014**.

Fra le disposizioni introdotte dalla legge, spicca, in tema **valutazione di rischi** in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad adeguare la legislazione italiana in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2010/4227.

L'art. 13 della Legge in esame **modifica gli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008** al fine di impedire vuoti di tutela per i lavoratori durante gli intervalli di tempo previsti per la redazione materiale del DVR, disponendo che:

- a) *all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;*

Tale prima disposizione sancisce che, **in caso di costituzione di nuova impresa, fermo restando il termine di 90 giorni** dall'inizio dell'attività per l'elaborazione del DVR e l'obbligo di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà comunque **produrre preventiva ed idonea documentazione** da cui si evinca l'adempimento dei seguenti obblighi (art. 28, comma 2):

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente spongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La norma in esame prevede altresì l'immediata comunicazione di tale adempimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale, su richiesta, può accedere a detta documentazione.

In caso di somministrazione di lavoro in una nuova impresa, è opportuno di conseguenza che l'azienda utilizzatrice attesti alla agenzia, con qualsiasi modalità, di aver prodotto idonea documentazione indicando la data, ed in base ad essa, ad esempio, compili il “modulo rischio” del contratto di somministrazione, o produca comunque le informazioni richieste ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione all'Agenzia previsti dal D.Lgs n. 276/2003.

- b) *all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione*

al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

In caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, ad esempio in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, **fermo restando il termine di 30 giorni** per la rielaborazione del DVR, il datore di lavoro dovrà comunque produrre **idonea documentazione** da cui si evinca dell'aggiornamento delle misure di prevenzione. Anche in questo caso la norma dispone l'immediata comunicazione di tale adempimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale, su richiesta, può accedere a detta documentazione.

In tale ipotesi, poiché già i “moduli rischio” elaborati dalle Agenzie normalmente prevedono che l’azienda utilizzatrice comunichi all’Apl le variazioni/rielaborazioni/aggiornamenti del DVR, non si prevedono nuovi adempimenti ulteriori.